

RISCHIO ANTROPOGENICO



Le industrie a rischio di incidente rilevante

Marta Scrivanti, Cristina Zonato
Arpa Piemonte

La normativa discendente dalle Direttive "Seveso" costituisce l'unico strumento di regolamentazione e di risposta rispetto al pericolo di incidente intrinsecamente associato alle attività industriali che detengono sostanze pericolose in quantità superiori a soglie stabilite: l'impegno istituzionale sul tema strategico della sicurezza, formalizzato con la direttiva 82/501/CEE, si è rinnovato negli anni a seguito delle conseguenze di vari incidenti, introducendo importanti e innovative scelte tecniche e gestionali mirate alla mitigazione del rischio di incidente rilevante. In Italia, lo strumento legislativo che recepisce la normativa comunitaria in tema di controllo dei pericoli di incidente rilevante è rappresentato dal DLgs 334/99 come modificato e integrato dal DLgs 238/05.

Gli adempimenti a carico del gestore ai sensi del DLgs 334/99 e s.m.i. presuppongono, da parte della/e autorità competente/i, due momenti di controllo resi espliciti dalla normativa: la valutazione del rapporto di sicurezza (art. 21) e la verifica ispettiva sul sistema di gestione della sicurezza (art. 25). Gli elementi caratteristici delle attività di istruttoria tecnica sono rappresentati dallo svolgimento di sopralluoghi tesi anche a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento, dalle valutazioni tecniche finali e dalle eventuali prescrizioni integrative per la riduzione del rischio.

Le verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza consistono invece in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante e di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di in-

cidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito. Nella misura in cui la normativa Seveso non fissa livelli di accettabilità del rischio, qualunque valutazione circa l'appropriatezza delle misure di sicurezza adottate dal gestore non può prescindere da una disamina della situazione impiantistica e gestionale posta in essere nello stabilimento. Nell'ambito delle attività di controllo dei pericoli di incidente rilevante, il confronto tecnico tra autorità competente e gestore diventa pertanto il punto nodale, per poter operare nel perseguimento dell'obiettivo prioritario che è alla base delle direttive Seveso, cioè il complessivo e costante miglioramento del livello di sicurezza. In sede di controllo, l'organismo tecnico ovvero l'autorità competente gioca l'importante ruolo di far emergere criticità e problematiche trascurate e/o non prese in carico a sufficienza dal gestore, inducendolo ad una analisi più attenta e ragionata dello stato, degli impianti e degli aspetti gestionali critici, a cui dovrà eventualmente fare seguito lo studio di dettaglio del singolo impianto e/o processo, nonché la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi migliorativi per la mitigazione del rischio. L'attuazione degli interventi migliorativi e delle misure di sicurezza prescritte dall'autorità competente costituisce il fondamento per un'azione di vigilanza che, oltre a rappresentare la naturale chiusura di un momento di controllo prima del successivo, rappresenta nei confronti del gestore un atto dovuto, sia per gli adempimenti conseguenti che ne possono scaturire (ad esempio, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi secondo la procedura semplificata di cui al DM 19 marzo 2001) sia quale momento di riconoscimento, anche sul piano istituzionale, degli investimenti spesso onerosi sostenuti a complessivo vantaggio della sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Indicatore / Indice	DPSIR	Fonte dei dati	Unità di misura	Copertura geografica	Anno di riferimento	Disponibilità dei dati
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	D/P	Regione Piemonte Arpa Piemonte	numero	Provincia Regione	2009	+++
Giudizi sui SGS adottati dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	R	Arpa Piemonte	numero	Regione	2008	+++
Piani di Emergenza Esterna (PEE) approvati	R	Arpa Piemonte	numero	Regione	2002-2008	+++

Le province di Novara e Torino si confermano quelle con il maggior numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Segue la provincia di Alessandria, che risulta quella con il maggior numero di stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.




Figura 11.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - febbraio 2009

Fonte: Sistema Informativo Aziende a Rischio della Regione Piemonte. Elaborazione Arpa Piemonte




Figura 11.2 - Densità stabilimenti a rischio di incidente rilevante - febbraio 2009

Fonte: Sistema Informativo Aziende a Rischio della Regione Piemonte. Elaborazione Arpa Piemonte

La provincia di Novara registra la maggiore densità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (numero/km²). Gli stabilimenti adottano il sistema di gestione della sicurezza che rende conto delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. Le Prefetture predispongono poi il Piano di Emergenza Esterna, che definisce le procedure di intervento in caso di incidente per una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell'ambiente.




Figura 11.3 - Procedimenti istruttori ai sensi dell'art. 21 del DLgs 334/99 e s.m.i. - anno 2008

Fonte: Arpa Piemonte

Le attività di istruttoria tecnica riguardano sia il rapporto di sicurezza presentato dal gestore ai sensi dell'art. 8 del DLgs 334/99 e s.m.i., sia il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto particolareggiato presentati nei casi di modifiche con aggravio di rischio ai sensi del DM 9 agosto 2000. In questo caso il gestore ottiene prima il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) quale assenso alla realizzazione della modifica, a cui segue la valutazione del progetto particolareggiato per l'approvazione definitiva dell'intervento. I procedimenti istruttori rappresentano un'attività complessa, la cui durata è stabilita dall'art. 21 del DLgs 334/99 e s.m.i. in 120 giorni, fatta salva la sospensiva dei termini di 60 giorni per l'acquisizione di informazioni supplementari.




Figura 11.4 - Giudizi sui SGS di stabilimenti soggetti agli artt 6/7 del DLgs 334/99 e s.m.i. - anno 2008

Fonte: Arpa Piemonte

Negli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. le verifiche ispettive sul SGS sono svolte in coerenza alla DGR n. 11-9288 del 12.05.2003 che fornisce i criteri per la valutazione del grado di implementazione del sistema, secondo una scala di 4 livelli, dall'esistenza formale alla sua completa e consapevole attuazione da parte di tutti i livelli aziendali. Negli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8 del DLgs 334/99 e s.m.i. le verifiche ispettive sul SGS sono disposte dal MATTM e svolte in coerenza al DM 5.11.1997.

Tabella 11.1 - Trend dei giudizi SGS attribuiti nel 2008 rispetto ai precedenti cicli di ispezione

Trend	Giudizio SGS	Stabilimenti artt. 6 e 7 - numero	
		Confronto 1° - 2° ciclo	Confronto 2° - 3° ciclo
=	Situazione invariata	11	17
+	Miglioramento	12	4
-	Peggioramento	2	4

Fonte: Arpa Piemonte

Un discreto numero di stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. è già stato sottoposto, dal 2001 ad oggi, a tre verifiche ispettive sul SGS. A fronte di un generale miglioramento rilevato tra la prima e la seconda verifica ispettiva, ben 17 dei 25 stabilimenti finora ispezionati per la terza volta hanno registrato sostanzialmente il mantenimento del livello già raggiunto nella precedente verifica. Solo in 4 casi si è rilevato un miglioramento (da livello 1 a 2) mentre in altri 4 casi un peggioramento (da livello 2 a 1 e da livello 3 a 2).

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE) rappresenta la risposta organizzata degli Enti preposti al verificarsi di un evento incidentale negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a garanzia della protezione della popolazione e dell'ambiente. Nel corso del 2008, si è dato grande impulso alle attività di redazione e aggiornamento dei PEE, a fronte della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia e di altri 11 stati membri dell'UE: entro il giugno 2008 sono stati approvati dalle Prefetture del Piemonte tutti i PEE degli stabilimenti soggetti agli artt. 6, 7 e 8 del DLgs 334/99 e s.m.i.




Figura 11.5 - Piani di Emergenza Esterna (PEE) approvati per stabilimenti a rischio di incidente rilevante - anni 2002-2008

Fonte: Arpa Piemonte